



Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI CONSULENZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO**

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 36/2000

ART. 1 GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza amm/va da parte della Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1991 n.264, come modificata ed integrata dalla legge 04/01/1994, n.11

La materia del settore è pertanto disciplinata dalla legge 8/8/1991 n. 264, come modificata ed integrata dalla legge 4/1/1994, n. 11 dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, dai decreti del Ministero dei Trasporti del 9/11/1992, del 9/12/1992 e del 17/02/1993, nonché da decreti, circolari, istruzioni e direttive emanate e/o che saranno emanate dal Ministero dei Trasporti.

ART. 2 ATTIVITA' DI CONSULENZA

Per attività di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge 241/91 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motori effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, la legge 8 agosto 1991, n. 264 si applica anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connesse, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

ART.3 AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del Programma Provinciale delle autorizzazioni, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea residente in Italia;
- b) Abbia raggiunto la maggiore età;
- c) Non abbia riportato condanne penali per delitti contro pubblica amm/ne (314-360 C.P.) contro l'amministrazione della giustizia (361-401 C.P.), contro la fede pubblica (453-498 C.P.), contro l'economia pubblica, industria e il commercio (499-518 C.P.) ovvero per i delitti di cui agli artt. 575,624,628,629,630,640,646,648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15/12/1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- d) Non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) Non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) Sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91;
- g) Disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 9/11/1992;

Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) Da tutti i soci, quanto trattasi di società di persone;
- b) Dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) Dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

ART. 4 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda per ottenere l'autorizzazione, con firma autenticata, rivolta alla Provincia Regionale di Agrigento settore Trasporti, deve contenere:

1. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
2. Esatta ubicazione e denominazione della sede dell'attività o in subordine, del comune ove si intende avviare l'attività.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Certificato cumulativo di cittadinanza, nascita e residenza ovvero autocertificazione;
- b) Certificato del casellario giudiziale;
- c) Certificato della Procura presso il Tribunale e della procura presso la pretura relativa ai carichi pendenti;
- d) Certificato fallimentare del Tribunale Civile Sezione Fallimenti;
- e) Diploma d'istruzione di secondo grado;
- f) Attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91;
- g) Documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria, comprovata mediante attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di credito rilasciata da parte di azienda o istituto di credito o di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi.

L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a £. 100.000.000.#.

La sussistenza del requisito del possesso di adeguata capacità finanziaria viene sottoposto a verifica annuale, a cura del competente ufficio della Provincia.

Le imprese individuali e le società, già esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui

all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, nonché gli uffici che alla stessa data del 5 settembre 1991 gestivano l'attività in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991, n.264.

- h) Documentazione attestante il possesso o la disponibilità dei locali da destinare a sede dell'agenzia, con pianta planimetrica della sede dell'agenzia opportunamente quotata con relazione tecnico – illustrativa e conteggio analitico, per ambiente, della superficie utile, con riferimento all'altezza dei locali e raffronto con quella prevista dal regolamento edilizio comunale, vistata da un tecnico abilitato;
- i) Stralcio del foglio di mappa catastale, in scala 1:2000/1:1000, per un raggio di almeno metri 100 dalla sede evidenziata dall'agenzia;
- l) Certificato di agibilità e destinazione d'uso di locali sede dell'agenzia rilasciato dal comune, nonché certificato igienico sanitario rilasciato dall'autorità sanitaria competente.

Le imprese individuali e le società che alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, sono esentate dal produrre quanto al punto 1) del presente articolo;

- m) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio del legale rappresentante dell'agenzia circa i dipendenti o i collaboratori, con dati anagrafici e loro mansioni (art. 4 comma 2, legge 264/91).
- n) Per accertare che il richiedente l'autorizzazione non sia sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o misure di prevenzione apposite certificazione verrà richiesta d'ufficio alla Questura. Analogamente d'ufficio verrà richiesta certificazione antimafia.

Per le società deve inoltre essere presentata la seguente documentazione:

- copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo e certificato comprovante l'iscrizione nei registri della cancelleria del Tribunale, per le società in nome collettivo o in accomandita semplice, società per azioni o a responsabilità limitata, società cooperative;
- Certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. (Successivamente al rilascio dell'autorizzazione);

Nel caso di società i documenti di cui alle lettere a)b)c)d)e) del presente articolo devono essere presentati:

1. Da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
2. Da soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
3. Dagli amministratori , per ogni altro tipo di società.

Nel caso di società il documento di cui alla lettera f) del presente articolo deve essere posseduto e presentato da almeno uno dei soci o uno degli amministratori e il documento di cui alla lettera g) deve essere posseduto dalla società.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla contestuale deposito presso la Provincia Regionale di Agrigento di buono fruttifero, postale o bancario , di importo pari a £. 5.000.000#, in atto stabilito con Decreto del Ministro dei Trasporti del 17/02/199, o ai sensi della legge 10 giugno 1982, n348, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa per il sopraccitato importo di £. 5.000.000#, secondo i commi b) e c) dell'art. 1 della citata legge. La cauzione dovrà sussistere per l'intera durata dell'attività intrapresa dall'istante.

La documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme previste sul bollo.

In ordine alla documentazione richiesta trova comunque applicazione quanto previsto dal D.P.R. 20/10/1998 n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli n.1,2, e 3 della legge 15/05/1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

Le imprese individuali e le società già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, alla data del 5 settembre 1991, per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 3 devono ottemperare per quanto sopra indicato.

ART. 5 COMPETENZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 3 è attribuita dalla legge. Il titolare legittimato dovrà attenersi con scrupolo ai criteri fissati dagli artt. 3 – 4 e 7 del regolamento.

In particolare per il rilascio dell'autorizzazione dovrà verificare:

- a) i requisiti oggettivi ovvero se ai sensi del successivo art. 7 la richiesta rientra nel programma provinciale delle autorizzazioni;
- b) i requisiti soggettivi di cui agli art. 3 e 4 del regolamento.

ART. 6 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato professionale.

Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici, di dipendenti non in possesso del requisito di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 3 del presente Regolamento. I dipendenti di cui sopra vengono autorizzati dal competente Ufficio della Provincia che rilascia apposito tesserino di riconoscimento da esibire all'atto dell'accesso presso uffici pubblici .

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti da parte del richiedente. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale, in attesa del completamento della procedura di rilascio dell'autorizzazione, la validità della stessa intestata al cedente permane per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'atto di trasferimento. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non sarà conclusa per motivi non imputabili agli aventi causa, si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione del cedente per un periodo massimo di un anno.

Trascorsi i periodi sopra indicati, se l'autorizzazione non può essere concessa, l'autorizzazione del cedente è revocata d'ufficio.

In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della citata legge n. 264/91. Nel caso di società a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Trascorsi i periodi sopra indicati le autorizzazioni sono revocate d'ufficio.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo gli interessati dovranno tempestivamente comunicare al settore Trasporti della Provincia la situazione sopravvenuta e manifestare la volontà di continuare l'attività riservandosi di produrre l'attestato di idoneità professionale. L'eventuale proroga di un anno oltre i due previsti potrà essere concessa soltanto nel caso in cui l'interessato dimostri la impossibilità oggettiva di ottenere l'abilitazione prescritta dovuta a ritardi non attribuibili a se stesso. Verificato il requisito sopradetto nonché gli altri prescritti dalle vigenti disposizioni, verrà rilasciata una nuova autorizzazione e revocata contestualmente l'autorizzazione già concessa.

Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione o altre modifiche relative ai soci deve essere comunicata al Settore Trasporti della Provincia e documentata mediante copia autenticata del relativo verbale di assemblea. Qualora la modifica riguardi i legali rappresentanti o i responsabili professionali si configura una modifica di carattere sostanziale che comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e contestuale revoca della precedente accertato il possesso dei prescritti requisiti degli aventi causa. In tal caso l'interessato provvede a richiedere la nuova autorizzazione, allegando la documentazione necessaria.

Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica e viceversa ovvero nell'ipotesi di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei prescritti requisiti per il socio amm/re o per il titolare della ditta individuale, e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente. Se varia la sola denominazione dell'agenzia, senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dare corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

In caso di cessazione dell'attività deve essere presentata al settore trasporti della Provincia una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante, con la quale rinuncia formalmente ed incondizionatamente all'autorizzazione posseduta.

A tale atto occorre allegare l'autorizzazione in originale a suo tempo rilasciata.

Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione dell'impresa, deve produrre un'autorizzazione (con firma autenticata) del precedente titolare che lo abiliti all'uso della denominazione originale dell'impresa.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Settore Trasporti della Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.

L'attività può essere sospesa unilateralmente da parte del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di mesi dodici previa comunicazione scritta alla Provincia che ne prende atto. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

Tutte le revoche o le sospensioni delle autorizzazioni vengono immediatamente comunicate alle autorità preposte al controllo e alla vigilanza in materia di applicazione del Nuovo Codice della Strada.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo che comportino il rilascio di una nuova autorizzazione l'avente causa, ditta individuale o società, deve dimostrare di possedere anche il requisito di adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 4, comma 2^a, del D.M. 9/11/1992.

ART. 7 LIMITAZIONE NUMERICA E PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI

Il numero di autorizzazioni rilasciabili, su base provinciale, per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è dato dal rapporto tra il numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia 2.400 (art. 1 comma 1, Decreto Ministro dei Trasporti del 9/12/1992).

Tutte le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già operanti sul territorio alla data del 5 settembre 1991, in base alle licenze di cui all'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, vengono autorizzate anche se in soprannumero, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento.

Verranno rilasciate altresì autorizzazioni in soprannumero in caso di cessione di azienda per atto inter vivos o mortis causa, se riferite ad aziende già operanti alla data del 5 settembre 1991.

Nell'ipotesi in cui il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, operanti alla data del 5 settembre 1991, risultasse inferiore rispetto al numero programmato di autorizzazioni, risultante in base alla determinazione eseguita secondo il comma 1 del presente articolo verranno rilasciate un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già operanti ed il numero di autorizzazioni programmate.

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili potrà subire mutazioni al variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultati da verifica biennale da effettuare sulla base dei dati forniti dal P.R.A.

ART. 8 PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI E VERIFICA BIENNALE

Al fine di assicurare uno sviluppo ordinato del settore, viene definito il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il programma viene approvato dalla giunta sentiti i comuni della Provincia e le associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.

La bozza definitiva della programmazione deve essere inviata a cura dell'ufficio competente della Provincia ai comuni ed alle associazioni di categoria che dovranno esprimere parere favorevole entro quindici giorni dal ricevimento della bozza stessa, trascorsi inutilmente i quali il parere si intende acquisito favorevolmente.

Il programma provinciale delle autorizzazioni, una volta approvato dalla Giunta Provinciale, viene pubblicato all'albo pretorio dell'Ente per giorni quindici.

Ai fini della detta programmazione, tenuto conto del contesto socio-economico esistente nonché della collocazione geografica e delle dimensioni demografiche dei singoli comuni il territorio della Provincia verrà ripartito in zone omogenee costituite ciascuna o da singoli comuni di rilevanti dimensioni demografiche ovvero da gruppi di comuni di modeste dimensioni e territorialmente contigui ovvero collegati da strutture viarie di interconnessione, e ciò al fine di ottimizzare e razionalizzare la distribuzione sul territorio provinciale delle autorizzazioni. Per ciascuna zona omogenea trova applicazione il criterio determinato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 09/12/1992.

Il programma provinciale delle autorizzazioni viene aggiornato ogni due anni, tenuto conto del numero delle autorizzazioni efficaci e delle variazioni intervenute nel numero dei veicoli circolanti.

La verifica biennale viene effettuata entro i primi cinque mesi del biennio cui si riferisce, utilizzando, per quanto possibile, i dati aggiornati e riferiti al 31 dicembre del biennio trascorso. Le procedure per rideterminare il numero delle autorizzazioni rilasciabili devono essere portate a compimento entro otto mesi dall'inizio del nuovo biennio, tranne comprovate esigenze amministrative, nel qual caso possono essere procrastinate fino e non oltre dieci mesi dall'inizio del nuovo biennio.

Il Dirigente del settore competente provvederà all'approvazione definitiva del numero delle autorizzazioni rilasciabili, rideterminato in sede di verifica biennale dall'ufficio competente.

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili, determinato in sede di programmazione o di verifica biennale, non può subire variazioni o deroghe (fatta eccezione per eventuali errori materiali di calcolo) se non a seguito di una nuova rideterminazione effettuata nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento.

Le domande di autorizzazione presentate e non accolte per esaurimento delle possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni, trascorso il biennio, dovranno essere ripresentate per il biennio successivo.

ART. 9 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Il trasferimento della sede è consentito purché avvenga nell'ambito del territorio dello stesso Comune o zona omogenea e in rapporto alla limitazione numerica programmata.

In caso di accoglimento della richiesta di trasferimento, verrà rilasciato specifico nulla osta, qualora i locali della nuova sede siano conformi a quanto richiesto dal successivo art.10.

ART. 10 LOCALI

I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come definita dalla legge 08/08/1991 n. 264.

L'altezza minima dei locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Tali locali devono comprendere:

- a) un ufficio e un archivio di almeno 30 mq. Di superficie complessiva, con meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico.

- b) Servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati: sono ammessi servizi igienici illuminati artificialmente ed aerati con aerazione forzata di tipo elettromeccanico, sempre che ciò sia compatibile con il Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

In aggiunta a quanto previsto al primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto specificato al punto 3.

I criteri stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'art. 2 del decreto 9 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 2 novembre 1992 e cioè prima del 16 dicembre 1992.

ART. 11 TENUTA DEI DOCUMENTI

Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro – giornale che indica elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.

Il registro – giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollata in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del codice civile.

Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'art. 2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del ministro dei Trasporti.

La ricevuta di cui al comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui al comma 1.

L'impresa o le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 2, l'estratto di cui all'art. 92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

ART. 12 TARIFFE

Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 264/91, sono stabilite annualmente con Decreto del Ministro dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con Decreto del Ministro dei Trasporti.

La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime, di cui al comma precedente, è esercitata dalla Provincia e dai Comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse, in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti ed una copia delle stesse deve essere depositata presso il Settore Trasporto della Provincia.

Nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dei trasporti, di cui al 1^a comma precedente le tariffe minima e massime vengono definite in via provvisoria direttamente dalle ditte in possesso dell'autorizzazione provinciale e depositate presso la Provincia. Copia delle stesse con timbro provinciale per presa visione, dovrà essere affissa negli Studi di Consulenza con le modalità di cui al comma precedente.

ART. 13 VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9, 1^a comma, della legge 8 agosto 1991 n. 264.

Per la Provincia viene svolta dai funzionari incaricati mediante controllo amministrativo, anche presso le rispettive sedi (legge 689 del 24/11/1981) in ordine a:

- a) La regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) La regolarità della tenuta registro – giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- c) La permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio delle attività di consulenza è stata autorizzata;

d) L'osservanza delle tariffe minime e massime, una volta che le stesse vengano stabilite con l'apposito decreto del Ministro dei Trasporti.

I Comuni devono comunicare al settore Trasporti della Provincia i nominativi dei funzionari incaricati ad esercitare i controlli su territorio Comunale.

L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tempestivamente comunicato al settore Trasporti della Provincia per gli adempimenti di competenza.

ART. 14 SANZIONI

Il Presidente della Provincia, anche su iniziativa dei Comuni, emana, in caso di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 della legge 264/91, atto di diffida.

Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

Chiunque abusivamente rilascia le ricevute di cui all'art. 10 comma 2 del presente regolamento (art. 92, comma 3, D.lvo 30/04/1992 n. 285, per come modificato dall'art. 3, comma 3, legge 4/01/1994 n. 11) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 606.000# a £. 2.424.000#. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 121.200# a £. 484.800#.

Le imprese o società di consulenza che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92, primo comma, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 121.200# a £. 484.400#.

L'autorizzazione è revocata quando vengono meno i requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento e quando sono accertati gravi abusi. In questo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento da lire duemilioni a lire diecimilioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale si applica l'art. 348 del Codice Penale.

ART. 15 CONTRIBUTO UNA TANTUM

All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono

tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo o le modalità di versamento sono state determinate con decreto ministeriale del 26 aprile 1996.

L'attestazione o ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione.

ART. 16 ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE

L'attività indicata al n. 1) della tabella 3 allegata alla legge 1/12/1986, n. 870, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, della legge 4/1/1994, n. 11, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata anche dalle autoscuole, limitatamente anche alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto. Nello svolgimento delle suddette attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n. 264/91, così come ribadito dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dei Trasporti 17/5/1995 n. 317, che pone un esplicito rinvio solo agli artt. 6-7-8 della stessa legge n. 264/91.

Nell'esercizio dei predetti compiti di assistenza, le autoscuole sono sottratte dall'obbligo del possesso di apposita autorizzazione provinciale, per il carattere meramente accidentale dell'attività di consulenza rispetto alla funzione primaria svolta dalle stesse, a sua volta soggetta a specifico regime autorizzatorio.

ART. 17 ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 1, può essere esercitata, a mente dell'art. 123 comma 13, del nuovo codice della strada (D.lvo 30/04/1992 n. 285), anche da enti pubblici non economici sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti enti.

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge n.264/91.

L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, di cui alla citata legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 2 comma 3, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dello stesso specificatamente indicati nella richiesta, purché, i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 264/91, nonché, dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge.

All'Automobile Club competente si applica l'art. 9 della citata legge 264/91.

Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza son quelle fissate ai sensi dell'art. 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

I criteri di cui all'art. . 9 del presente regolamento non si applicano ai locali degli uffici che alla data di entrata in vigore della legge 8/8/1991 n. 264, ovvero il 5/9/1991 già gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club uffici di assistenza automobilistica. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club Provinciale, nonché nelle loro delegazione indirette, possono essere svolte esclusivamente le attività per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

ART. 18 NORME TRANSITORIE E FINALI

Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991 n. 264, e cioè al 5 settembre 1991, esercitavano effettivamente da almeno tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le attività di disbrigo di pratiche automobilistiche, o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 08/08/1991 n. 264 anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 08/08/1991, n. 264, e cioè al 5 settembre 1991, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della legge 08/08/1991 n. 264, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso specifico di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 08/08/1991 n. 264.

Ogni istanza sarà istruita dal competente ufficio provinciale nel termine di giorni 90 dalla data in cui l'ufficio ne prenderà conoscenza, salvo sopravvenute comprovate difficoltà tecnico-amministrative, nel qual caso tale termine verrà prorogato di ulteriori giorni 30 dandone comunicazione all'interessato. L'eventuale diniego del provvedimento richiesto con l'istanza deve essere motivato.

In sede di prima applicazione del programma provinciale delle autorizzazioni, le domande già prodotte verranno esaminate in ordine strettamente cronologico, secondo la data di presentazione risultante al protocollo generale dell'Ente. Le istanze verranno divise con riferimento all'anno di presentazione e alla sede nella quale i richiedenti intendono esercitare l'attività.

Qualora la sede dell'esercizio dell'attività non fosse stata espressamente indicata nell'istanza, si intenderà per tale quella di residenza del richiedente.

Se le domande avanzate risultassero carenti di documentazione, ne verrà richiesta l'integrazione, attribuendo un termine perentorio di trenta giorni, decorso infruttuosamente

il quale, ovvero nel caso in cui la documentazione ulteriormente prodotta risultasse ancora carente o irregolare, la richiesta verrà archiviata dandone comunicazione all'interessato.

Qualora dai documenti prodotti risultasse che il fondamentale requisito costituito dal possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91 è stato acquisito in data successiva a quella di presentazione della domanda, l'esame della stessa verrà sospeso e rinviato al controllo delle altre domande presentate nell'anno di conseguimento del detto requisito, dandone comunicazione all'interessato.

In ordine alla dimostrazione della disponibilità di locali idonei nonché della adeguata capacità finanziaria, si consente che la documentazione relativa venga prodotta in un secondo tempo quando, effettuata d'ufficio con esito positivo la verifica circa il possesso degli altri requisiti di carattere personale, l'ufficio li richiederà espressamente prefiggendo un termine di trenta giorni decorsi inutilmente i quali, ovvero nell'ipotesi in cui la documentazione prodotta non fosse ritenuta adeguata, la pratica verrà definitivamente archiviata, dandone comunicazione all'interessato.

Qualora l'istanza non venisse accolta per l'esaurimento o per l'inesistenza del numero di nuove autorizzazioni rilasciabili per la sede richiesta, l'interessato potrà presentare nuova istanza per una sede diversa.

Tale istanza verrà esitata in coda alle altre eventuali richieste già avanzate per la nuova sede scelta.

Per tutto quanto non contemplato e normato nel presente regolamento si rimanda alle leggi, decreti, e circolari vigenti che regolano la materia trattata.